



CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

SEZIONE FERIALE CIVILE

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giovanni Salina
dott. Susanna Zavaglia
dott. Anna Maria Rossi

Presidente
Consigliere Relatore
Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel reclamo iscritto al n. r.g. **583/2025** promosso da:

CP_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. GRAZIOSI ANDREA e dell'avv. PROIETTO FRANCESCA (*C.F._1*) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in VIA DRAPPERIE N. 12 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. GRAZIOSI ANDREA

RECLAMANTE

contro

Controparte_2 (C.F. *C.F._2*), con il patrocinio dell'avv. SOVIENI ANSELMO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MODONELLA 3 41121 MODENA presso il difensore avv. SOVIENI ANSELMO

e contro

Controparte_3

RESISTENTI

decidendo a scioglimento della riserva sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione del lodo arbitrale oggetto di impugnazione, proposta da *Controparte_1* nei confronti di *Controparte_2* e *Controparte_3* assunta all'esito della udienza del 27 agosto 2025, svoltasi dinanzi al Consigliere Istruttore;
vista la memoria depositata da *Controparte_2*

rilevato che l'art. 830 ultimo comma c. p. c. non individua in modo rigido i presupposti della sospensione, ma fa generico riferimento alla necessità della ricorrenza di “gravi motivi”; ritenuto che il presupposto in esame imponga una equilibrata valutazione dell'esistenza del *fumus boni iuris* dell'impugnazione e del *periculum in mora*; che, nel caso che ci occupa, pare doversi escludere la ricorrenza del “fumus boni iuris”, posto che la fondatezza dei motivi di nullità del lodo del 23.05.2025, emesso in Bologna dal Collegio Arbitrale all'uopo nominato, dedotti nell'atto di impugnazione di *Controparte_1* non appare in termini di immediata evidenza, a fronte della volontà espressa dalle parti litiganti alla riunione del 3.10.2023, tale da incidere unicamente sulla controversia in corso (senza effetti, dunque, sulla clausola statutaria), garantendo, oltretutto, un miglior funzionamento e maggiori tutele in seno alla procedura; considerato, poi, che neppure appare giustificata la preoccupazione dell'attrice di non potere recuperare, nell'ipotesi di accoglimento dell'impugnativa del lodo, le eventuali somme di denaro versate in esecuzione dello stesso, non emergendo dalla documentazione depositata una situazione di incapacienza del *CP_2* cfr. docc. 7 e 8 conv.), e non rilevando la sua residenza in Svezia, Paese membro dell'U.E.;

P.Q.M.

Visto l'art. 830, ultimo comma, c. p. c., rigetta l'istanza di sospensione formulata da *Controparte_1*
Si comunichi.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Sezione Feriale il 27 agosto 2025

Il Consigliere Relatore

dott. Susanna Zavaglia

Il Presidente

dott. Giovanni Salina